

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA E  
DELLA RAPPRESENTANZA  
E DIFESA IN GIUDIZIO  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

*(Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 746 del 13 dicembre 2018)*

**Art. 1**

**Avvocatura Civica**

- 1) L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
- 2) Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
- 3) A norma dell'articolo 23, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati dell'Avvocatura Civica è perciò «assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».

**Art. 2**

**Gestione delle controversie**

- 1) La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili e amministrative in cui è parte il Comune spettano all'Avvocatura Civica, ad eccezione delle controversie in materia fallimentare e tributaria. L'Avvocatura comunale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.
- 2) L'azione, la costituzione in giudizio e le transazioni sono autorizzati dalla Giunta Comunale, che a tal fine assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura Civica, mediante incarico, individuale o congiunto e disgiunto, agli avvocati dipendenti di categoria D, appartenenti alla Struttura ed iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Pavia.
- 3) Il mandato è conferito dal Sindaco o dal Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.
- 4) Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
- 5) Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura Civica le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro il termine indicato dall'Avvocatura medesima e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

**Art. 3**

**Incarichi ad avvocati esterni**

- 1) La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti di particolare complessità e specialità oppure in ipotesi di consequenzialità o complementarietà con precedenti incarichi oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, nonché il carico di lavoro sia di impedimento all'assunzione di nuove pratiche.

#### **Art. 4**

##### **Altre attività dell'Avvocatura Civica**

- 1) Oltre ai compiti di cui all'art. 2, l'Avvocatura Civica fornisce, su richiesta del Segretario Generale, dei Dirigenti, del Sindaco e degli Assessori consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto, secondo quanto previsto dalla Direttiva di Giunta comunale n°537/16.
- 2) L'Avvocatura Civica suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie.
- 3) L'Avvocatura Civica provvede a recuperare giudizialmente - su formale richiesta dei singoli Uffici che a tale scopo dovranno fornire adeguata documentazione - i crediti vantati dall'Amministrazione Comunale, quando ne sia motivatamente esclusa la preferibile riscossione coattiva. Per recupero in via giudiziale si intende quello che viene effettuato mediante precetto, pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare e decreto ingiuntivo. Qualora per il recupero del credito vantato si utilizzi lo strumento stragiudiziale dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, l'Avvocatura Civica potrà, su richiesta, fornire la propria consulenza per la redazione del relativo provvedimento, la cui adozione è di competenza del Dirigente del Settore cui si riferisce il credito da recuperare.

#### **Art. 5**

##### **Composizione dell'Avvocatura Civica**

- 1) L'Avvocatura Civica, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio ed all'assistenza in giudizio, è composta dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con L. 22/1/1934 n. 36, nonché da altro personale dipendente adibito ad attività di supporto amministrativo.

#### **Art. 6**

##### **Coordinamento e direzione**

- 1) Alla direzione dell'Avvocatura Civica e al coordinamento del personale è preposto un Avvocato coordinatore con il ruolo di funzionario A.P., idoneo all'esercizio della professione legale, iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed all'albo speciale degli abilitati al patrocinio avanti le magistrature superiori, individuato in base all'anzianità di servizio nel suddetto profilo all'interno del Comune di Pavia, con le seguenti funzioni:
  - a) determina gli indirizzi inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
  - b) assegna la trattazione degli affari contenziosi prevalentemente secondo un criterio di rotazione e, in secondo luogo, tenendo conto del carico di lavoro individuale, della peculiare formazione e specializzazione, nonché della specificità e complessità della vertenza. L'assegnazione potrà essere individuale o congiunta e disgiunta. In ogni caso i legali saranno assegnatari per quanto possibile nell'anno di un medesimo numero di incarichi, salvo motivate esigenze;
  - c) vigila sul Servizio e sovrintende all'organizzazione assicurando il coordinamento nonché l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura. Promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca;
  - d) riferisce al Sindaco sull'attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
- 2) In caso di assenza dell'avvocato coordinatore, le relative funzioni saranno svolte dall'avvocato con più anzianità di servizio nel Comune di Pavia.

## Art.7

### Compensi professionali

1) Agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza definitiva favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali patrocinata dall'Avvocatura Civica, da aggiungere alla retribuzione salariale e alla retribuzione di alta professionalità o posizione organizzativa e di risultato di cui al CCNL;

2) Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lascino sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere, o, comunque, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non rigettino le domande proposte dall'Ente;
- le sentenze che dichiarino, in danno della controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe o le sentenze con le quali siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte e/o lascino intatto il provvedimento impugnato;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarino estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

3) Per sentenze, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, amministrativo, collegi arbitrali, collegi di conciliazione, Presidente della Repubblica). Alle sentenze favorevoli si intendono equiparati:

- le ordinanze o i provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi o fasi cautelari in senso favorevole all'Ente (ad esempio nelle controversie dinanzi gli organi di giustizia amministrativa le ordinanze di rigetto dell'istanza cautelare). A tali ipotesi viene equiparata la rinuncia di controparte, anche di fatto, ad istanze cautelari;
- per le controversie dinanzi gli organi di giustizia ordinaria: i decreti ingiuntivi, i precetti, i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi non opposti, e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali sostanzialmente favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, anche nelle forme di abbandono della causa.

## **Art. 8**

### **Sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale in caso di compensazione tra le parti delle spese di lite**

- 1) A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono liquidati a favore dell'avvocato incaricato sulla base della notula predisposta dallo stesso, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i., tenendo conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita.
- 2) I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

## **ART. 9**

### **Sentenze favorevoli all'Amministrazione comunale con condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente.**

- 1) A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli addetti avvocati dell'Avvocatura Civica, sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione comunale e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.
- 2) In caso di accertata impossibilità di recuperare il credito nei confronti della parte soccombente, il compenso verrà trattato e liquidato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 del presente Regolamento.

## **ART. 10**

### **Liquidazione dei compensi professionali**

- 1) La spesa relativa ai suddetti compensi sarà finanziata sull'apposito capitolo del P.E.G. relativo all'esercizio finanziario in cui viene conferito il relativo incarico professionale. Il Dirigente responsabile dell'Avvocatura Civica provvederà alla liquidazione, trasmettendo a tal fine apposita comunicazione al Servizio competente.
- 2) I compensi professionali sono ripartiti in parti uguali tra gli avvocati, assegnati alla Struttura, nel caso di incarico congiunto e disgiunto. Nel caso in cui l'incarico venga conferito ad uno solo, i compensi saranno liquidati a favore dell'Avvocato incaricato.
- 3) Sui compensi da erogarsi all'avvocato dipendente, l'IRAP non è oggetto di ritenuta da parte dell'Ente a carico dell'avvocato per la parte di competenza, in quanto non qualificabile come "onere riflesso", ai sensi dell'art. 1 co. 208 L.266/2005.

## **ART. 11**

### **Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.**

1) Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

## **Art. 12**

### **Rimborso spese vive**

1) Agli avvocati dell'Avvocatura Civica è dovuto il rimborso delle spese vive, sostenute nell'espletamento del loro mandato difensivo, previa presentazione della documentazione comprovante le spese, nonché il rimborso chilometrico, tenendo conto in entrambe le predette ipotesi, del tragitto effettivamente percorso dal luogo di partenza alla sede di destinazione della missione e viceversa per il ritorno.

## **Art. 13**

### **Metodo di lavoro**

1) La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dell'Avvocatura Civica, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede dell'Ufficio. Ciò comporta che in presenza di esigenze operative specifiche che richiedono maggiore flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro le modalità di rilevazione saranno concordate con il Dirigente responsabile.

## **Art. 14**

### **Pratica professionale**

1) Presso l'Avvocatura Civica può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato, secondo quanto previsto dalle vigenti Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Civica del Comune di Pavia. Il praticante viene individuato dal Dirigente responsabile, il quale ha altresì la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra il praticante medesimo.

2) La pratica forense presso l'Avvocatura Civica non dà diritto all'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 15**

### **Diritto di accesso**

1) Ai sensi dell'art. 24 e ss. della Legge 7/8/1990, n. 241 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

2) I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo), oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.